



*Repubblica Italiana*  
*In nome del Popolo Italiano*

**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**Sezione IV penale**

in composizione monocratica, nella persona del dott. Pierluigi PICOZZI, all'esito dell'udienza del giorno **9 novembre 2011**, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale iscritto al n. **22704** del Ruolo Generale del Dibattimento dell'anno **2010**, nei confronti di

- **KUMAR DAS Swopan**, nato il 9 marzo 1969 in Bhola (Bangladesh), residente in Roma, Via Vestricio Spurinna n. 101, scala E, interno 5 ed elettivamente domiciliato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 161 del Codice di Procedura Penale, in **Roma, Via Vigliena n. 10**, presso lo studio del proprio difensore, come da dichiarazione riportata nel verbale di interrogatorio redatto il 22 aprile 2009;

**LIBERO CONTUMACE**

assistito e difeso, di fiducia, dall'avv. **Susanna SPAFFORD**, del Foro di Roma, nominato, ai sensi dell'articolo 96 c.p.p., con atto depositato nell'Ufficio 415-*bis* della Procura della Repubblica presso questo Tribunale il 10 marzo 2009;

**IMPUTATO**

del reato previsto e punito dall'articolo 495 del Codice Penale, per aver falsamente dichiarato, in data 7 dicembre 2006, all'udienza presso il Tribunale ordinario di Roma,

Sezione IX, in qualità di teste, di non comprendere la lingua italiana, asserendo di aver bisogno di interprete di lingua bengalese.

Commesso in Roma, in data 7 dicembre 2006.

## CONCLUSIONI

All'esito della discussione, nell'udienza del **9 novembre 2011**, le parti hanno concordemente concluso per l'assoluzione di Swopan Kumar Das.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data **8 aprile 2010** e ritualmente notificato, Swopan Kumar Das è stato citato a giudizio di fronte a questo Tribunale per rispondere del reato descritto nell'imputazione.

Nella prima udienza dibattimentale, tenuta in data **9 novembre 2010**, il giudice ha dichiarato la contumacia dell'imputato e ha, poi, rinviato il processo a causa dell'adesione, da parte del Vice Procuratore Onorario delegato per le funzioni di Pubblico Ministero in dibattimento, all'astensione dall'attività di udienza proclamata dalle associazioni di categoria. Per la stessa ragione il processo ha subito un rinvio anche nell'udienza successiva, del giorno **8 aprile 2011**.

Nell'udienza del **9 novembre 2011** il giudice ha dichiarato l'apertura del dibattimento e ha ammesso le prove esclusivamente documentali richieste dalle parti. Dichiarato chiuso il dibattimento, il Pubblico Ministero ed il difensore dell'imputato hanno argomentato le proprie richieste e concluso nei termini sopra riportati.

Il giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo letto in udienza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli esiti dell'istruttoria dibattimentale consentono di escludere la responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto.

Dal verbale di udienza del 7 dicembre 2006, relativo al procedimento iscritto al n. 4677/06 del Registro Generale del Dibattimento, in cui Swopan Kumar Das doveva essere sentito quale teste addotto dalla difesa, emerge che l'odierno imputato, regolarmente presentatosi in udienza, fece presente di non comprendere la lingua italiana

e di aver bisogno di un interprete per poter essere escusso. Per tale motivo il giudice dispose il rinvio del processo, salvo riportare improvvisamente a verbale la seguente affermazione: *"anzi si da atto che il teste ha risposto in perfetta lingua italiana e che parla italiano e comprende la italiana. Il teste vive da 10 anni in Italia"*. In ogni caso, confermò il provvedimento di rinvio con citazione di interprete di lingua bengalese. Nell'udienza successiva del 6 febbraio 2007 fu disposta la trasmissione degli atti alla locale Procura della Repubblica per il reato oggetto del presente procedimento, senza che si sia mai proceduto, peraltro, all'escussione di Swopan Kumar Das.

Al di là di ogni valutazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'articolo 495 c.p. in caso di falsa attestazione relativa ad un'abilità posseduta dal dichiarante - su cui, peraltro, si ritengono condivisibili le argomentazioni espresse dall'avv. Spafford, difensore del Kumar Das, nella memoria depositata il 19 ottobre 2010 - va rilevato come nessun elemento sia stato acquisito in ordine alla ritenuta falsità dell'affermazione dell'imputato.

Già nel richiamato verbale d'udienza non si dà conto di quale sia stata la risposta del Kumar Das da cui il giudice ha tratto la convinzione ivi esplicitata, né, soprattutto, quale fosse la domanda postagli. Se, come riferito dall'imputato (assistito da interprete) nell'interrogatorio del 22 aprile 2009, egli si limitò a far presente che non sarebbe stato presente in Italia nel giorno fissato per il rinvio del processo, con la frase *"io prossimo mese andare paese"*, non sembra che ciò possa ritenersi sufficiente a dimostrare una conoscenza della nostra lingua addirittura *"perfetta"* da parte di Swopan Kumar Das e, comunque, tale da permettergli di sostenere un esame dibattimentale in maniera adeguata. Peraltro, non si comprende per quale motivo il giudice, una volta ritenuta la capacità di Swopan Kumar Das di esprimersi in italiano, non abbia proceduto direttamente al suo esame, invece di rinviare il processo per nominare un interprete.

In ogni caso, si deve ritenere, a parere dello scrivente, che, in caso di cittadino straniero che debba partecipare ad un processo, la conoscenza della lingua italiana ad un livello tale da consentirgli una consapevole partecipazione agli atti che è chiamato a compiere, possa desumersi solo da una dichiarazione in tal senso del cittadino stesso o da elementi oggettivi che possano condurre a tale conclusione con certezza. Se ciò, quando il cittadino straniero è l'imputato, è finalizzato a garantire il pieno espletamento del diritto di difesa (come si evince dall'articolo 143 c.p.p.), nel caso in cui il cittadino straniero assume la qualità di testimone, vede il suo scopo ampliarsi anche ad un corretto e compiuto svolgimento dell'attività istruttoria, nonché alla tutela dello stesso testimone rispetto alle conseguenze che potrebbero derivare da un'imprecisa comprensione delle

domande rivoltegli o da un'errata formulazione delle sue risposte (in tal senso può confortare quanto espresso da Corte Costituzionale 19 gennaio 1993 n. 10).

Ne consegue che, quando, come nel caso di specie, il cittadino straniero chiamato a deporre come testimone affermi di necessitare di un interprete per il corretto svolgimento della sua funzione, tale dichiarazione non possa essere mai tacciata di falsità, quanto meno sotto il profilo soggettivo, esprimendo un'insicurezza del dichiarante rispetto al delicato ruolo chiamato a svolgere (che va ben oltre la capacità di compiere atti quotidiani della vita di relazione, per quanto complessi e può essere foriero, come ricordato, di conseguenze anche gravi sul piano della responsabilità giuridica) di cui è di fatto impossibile dimostrare l'artificialità sulla base di dati oggettivi e che è anzi opportuno assecondare nell'interesse stesso del processo.

Quanto sopra esposto è già sufficiente per pronunciare l'assoluzione di Swopan Kumar Das dal reato a lui ascritto. Se, poi, si tiene conto degli altri elementi oggettivi emergenti dagli atti che attestano come, in effetti, il livello di conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato sia quantomeno scarso (come le attestazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria incaricati di svolgere l'interrogatorio del Kumar Das, riportate nel relativo verbale del 3 aprile 2009, con cui si dà atto delle difficoltà dell'interrogando a comprendere gli avvisi di legge, della sua mancanza di attenzione rispetto all'espletamento dell'atto e delle sue risposte monosillabiche fornite solo su sollecitazione diretta) tale pronuncia appare ancor più giustificata.

Swopan Kumar Das deve essere assolto, pertanto, dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

**P.Q.M.**

Visto l'articolo 530 c.p.p., assolve Das Swopan KUMAR dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Roma, in data 9 novembre 2011.

IL GIUDICE  
dott. Pierluigi PICOZZI

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
Roma 04.01.2012

CANCELLIERE  
Dott.ssa Annala Centonze